



Nn. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884 e 3267-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORI BALBONI E CASSON)

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 2012

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (n. 256) *

d'iniziativa dei senatori AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D'UBALDO, FERRANTE, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, PORETTI, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA, VITALI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (n. 264)

d'iniziativa dei senatori FLERES e FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (n. 374)*

d'iniziativa dei senatori DELLA SETA, PORETTI, FERRANTE, AMATI, ANDRIA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D'UBALDO, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, LEGNINI, LIVI BACCI, LUSI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, MILANA, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PETERLINI, PINOTTI, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

Introduzione del reato di tortura (n. 1237)*

d'iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, BONINO, AMATI, ARMATO, CASSON, CHIAROMONTE, CHITI, COLLI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, Nicola DI GIROLAMO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GIAL, GRANAIOLA, ICHINO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, Ignazio MARINO, MAZZUCONI, MARITATI, MUSSO, NEGRI, NEROZZI, PARDI, PETERLINI, PINOTTI, POLI BORTONE, RANDAZZO, SOLIANI, VIMERCATI, VITA, ANDRIA, BARBOLINI, BASSOLI, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FERRANTE, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, GHEDINI, GIARETTA, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, MILANA, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, STRADIOTTO e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2008

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (n. 1596)*

d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, AMATI, BERTUZZI, CECCANTI, DELLA SETA, DEL VECCHIO, MARINARO, NEROZZI, PAPANIA, VIMERCATI, VITA, BLAZINA, CHIAROMONTE, CHITI, DONAGGIO, MAZZUCONI, PINOTTI, RANDAZZO, SOLIANI, ANTEZZA, BAIO, FIORONI, ANDRIA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BIANCHI, BIONDELLI, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, COSENTINO, DELLA MONICA, D’UBALDO, FERRANTE, Marco FILIPPI, FISTAROL, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLO, ICHINO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, MILANA, NEGRI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, STRADIOTTO e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2009

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (n. 1884)*

d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2009

Introduzione dell’articolo 613-*bis* del codice penale in materia di tortura (n. 3267)

d’iniziativa dei senatori MARCENARO, FLERES, DI GIOVAN PAOLO e LIVI BACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2012

(*) *Disegno di legge fatto proprio da Gruppo parlamentare, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento.*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
– della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	»	9
Disegni di legge		
– testo proposto dalla Commissione	»	10
– n. 256, d’iniziativa dei senatori Amati ed altri	»	13
– n. 264, d’iniziativa dei senatori Fleres e Ferrara	»	14
– n. 374, d’iniziativa dei senatori Della Seta ed altri ..	»	15
– n. 1237, d’iniziativa dei senatori Poretti ed altri	»	16
– n. 1596, d’iniziativa dei senatori Di Giovan Paolo ed altri	»	17
– n. 1884, d’iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri	»	19
– n. 3267, d’iniziativa dei senatori Marcenaro ed altri ..	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Fin dal 1966, con l'approvazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, la Comunità internazionale si è pronunciata a favore di un divieto generalizzato del ricorso alla tortura, divieto che ha trovato un suo specifico strumento di attuazione nella Convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984, e ratificata dall'Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498.

Da tale Convenzione nasce un obbligo internazionale per la cui osservanza gli Stati europei hanno a loro volta adottato una specifica Convenzione approvata il 26 novembre 1987, anche questa ratificata dall'Italia.

Per lungo tempo si sono confrontate in Italia due diverse opinioni, la prima secondo la quale la legislazione italiana, attraverso la previsione di una serie di fattispecie di reato e di aggravanti generiche e specifiche, offriva già una tutela penale sufficiente a garantire il rispetto degli obblighi assunti con la Convenzione e la punizione delle eventuali violazioni; la seconda che riteneva invece necessario integrare l'ordinamento sanzionatorio italiano con la previsione di uno specifico delitto.

Quest'ultima opinione ha in anni recenti ricevuto il conforto di pronunce giurisprudenziali che hanno oggettivamente posto in luce l'esistenza di una carenza nell'ordinamento, e fin dalla scorsa legislatura il Senato ha dibattuto sulla costruzione della nuova fattispecie di reato, che presentava peraltro alcuni profili controversi.

In primo luogo, infatti, si è discusso se la nuova fattispecie di reato dovesse essere collocata nell'ambito dei reati contro la persona o in quelli contro la libertà morale, questione

che il testo approvato dalla Commissione giustizia risolve nel primo senso.

Un'altra questione, anche più delicata, è quella relativa alla configurazione della nuova specie delittuosa come reato proprio o reato comune. Non c'è dubbio che la definizione della tortura recata dalla Convenzione internazionale fa riferimento essenzialmente a comportamenti posti in essere da soggetti appartenenti al potere statale, ovvero nell'interesse di quest'ultimo, ed è chiaro che il fatto stesso di adottare una Convenzione su uno specifico reato è diretto soprattutto ad evitare abusi dell'autorità contro le opposizioni, le minoranze di ogni tipo e i cittadini in genere.

Tuttavia si è ritenuto preferibile configurare la tortura come reato comune, con specifiche aggravanti determinate dalla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell'autore, e ciò in considerazione delle specificità del panorama criminale italiano, caratterizzato dalla presenza di organizzazioni particolarmente strutturate e caratterizzate da un potere che tende ad essere pervasivo.

Il testo approvato dalla Commissione si compone di quattro articoli.

Il primo introduce nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III del codice penale l'articolo 613-bis, che punisce con la reclusione da tre a dieci anni chiunque, secondo una definizione che ricalca quella della Convenzione internazionale, indebitamente ed intenzionalmente cagiona acute sofferenze psichiche o fisiche, mediante minaccia grave o comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, ad una persona che non sia in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso

o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione, sia essa etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere.

Sono previste specifiche aggravanti nel caso che la condotta sia posta in essere da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni - ipotesi per la quale la reclusione è aumentata da quattro a dodici anni - nel caso in cui dalla condotta derivi una lesione grave o gravissima, e infine in caso di morte del torturato, che determina la reclusione di trenta anni se trattasi di conseguenza non voluta dal reo, o dell'ergastolo se cagionata dal colpevole.

L'articolo 2 modifica l'articolo 191 del codice di procedura penale, chiarendo che le dichiarazioni ottenute mediante tortura,

così come definite dall'articolo 613-bis del codice penale, possono essere utilizzate solo contro le persone accusate di tale delitto al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni stesse sono state rese in conseguenza della tortura.

L'articolo 3 modifica il testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, stabilendo l'impossibilità di respingere, espellere o estradare una persona verso uno Stato nel quale si ritiene che rischi di essere sottoposta a tortura.

L'articolo 4, infine, esclude l'applicabilità dell'immunità diplomatica per i cittadini stranieri condannati o processati per tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

BALBONI e CASSON relatori

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo unificato e sui relativi emendamenti

(Estensore: INCOSTANTE)

31 luglio 2012

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato e sui relativi emendamenti

(Estensore: CARLONI)

12 settembre 2012

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA
E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI**

sui disegni di legge nn. 374, 1596 e 1884

(Estensore: MARCENARO)

26 novembre 2009

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza,

apprezzato il fatto che l'Italia con i disegni di legge in oggetto dia seguito agli impegni assunti solennemente in sede internazionale di introdurre nel proprio ordinamento il reato di tortura, e segnatamente, a livello di Nazioni Unite, firmando il Patto internazionale sui diritti civili e politici, così come la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il relativo Protocollo opzionale;

sottolineato che a livello europeo altri atti sottoscritti dall'Italia fanno espresso divieto dell'uso della tortura, come la Carta dei diritti fondamentali dell'uomo dell'Unione europea, che – così come il Trattato di Lisbona – entrerà in vigore all'inizio del prossimo mese di dicembre, nonché la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, approvata dalla prima organizzazione internazionale europea, il Consiglio d'Europa, nel 1950, e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti e i relativi protocolli;

tenuto conto che il Governo italiano, da ultimo nella sede dell'Osservatorio Governo-Parlamento sui diritti umani il 24 novembre 2009, ha affermato di volere favorire l'adempimento dell'Italia degli obblighi assunti in sede internazionale;

rilevato che in questi atti internazionali il riferimento è non solo alla tortura, intesa come azione tesa ad infliggere alla persona forti sofferenze fisiche o psichiche, ma anche ai trattamenti crudeli disumani o degradanti che incidono e sviliscono la dignità della persona;

tenuto conto altresì che da diverse legislature in Parlamento sono state presentate iniziative legislative con l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento italiano il reato di tortura, e che nella scorsa legislatura la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura un testo unificato, successivamente trasmesso al Senato che non ebbe modo di approvarlo in via definitiva;

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Introduzione del reato di tortura e norme di adeguamento

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è aggiunto il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). Chiunque, indebitamente e intenzionalmente con violenza, minaccia grave o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

*(Esclusione dall'immunità diplomatica.
Estradizione nei casi di tortura)*

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

DISEGNO DI LEGGE N. 256

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AMATI ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata

pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, con dotazione pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, di seguito denominata «Commissione», con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 264

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FLERES E FERRARA

Art. 1.

1. Nel libro II, titolo XII, Capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata di un terzo, sia nel minimo che nel massimo, se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata del cinquanta per cento, sia nel minimo che nel massimo, se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte della persona torturata».

2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero

è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 2.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008-2009-2010. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

2. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione della vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso la Commissione non può essere formata da più di cinque membri che devono essere scelti esclusivamente fra i dirigenti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano competenza in materia di diritti umani e diritti di cittadinanza.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 374

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA SETA
ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale, dopo l'articolo 593 è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi dell'ordinamento internazionale.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1237

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PORETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile».

Art. 2.

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi dell'ordinamento internazionale.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 1596

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DI GIOVAN PAOLO
ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi

della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute con la tortura, così come definita dall'articolo 613-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tortura, al fine di stabilire che esse sono state rese in conseguenza della medesima».

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare una equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere la equa riparazione.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi la equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1884

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LI GOTTI ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

DISEGNO DI LEGGE N. 3267

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCENARO
ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o

una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».